

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3908/91 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

relativo ad un'azione comunitaria per la protezione dell'ambiente delle zone costiere e delle acque costiere del Mare d'Irlanda, del Mare del Nord, della Manica, del Mar Baltico e della parte Nord-Est dell'Oceano Atlantico (NORSPA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma dell'articolo 130 R del trattato, l'azione della Comunità in materia ambientale ha l'obiettivo, in particolare, di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e che, nel predisporre tale azione, si terrà conto, tra l'altro, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità;

considerando che nella risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre 1987, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992) (4), si afferma che la lotta contro l'inquinamento delle acque dolci e delle acque marine mediante il miglioramento generale dell'ambiente idrico, in particolare nel Mare del Nord e nel Mediterraneo, figura tra i settori particolarmente importanti di un'azione comunitaria;

considerando che la dichiarazione ministeriale dei partecipanti alla terza conferenza internazionale sulla protezione del Mare del Nord, tenuta il 7 e l'8 marzo 1990 all'Aia, ha riaffermato la necessità di proteggere l'ambiente del Mare del Nord e ha adottato a tal fine un pacchetto di misure concrete accompagnate da un calendario preciso;

considerando che la protezione dell'ambiente del Mare d'Irlanda, del Mare del Nord, della Manica, del Mar Baltico, della parte Nord-Est dell'Oceano Atlantico situata a Nord del Tago, nonché delle Azzorre, di Madeira e delle Canarie richiede uno sforzo internazionale che riunisca tutti gli Stati rivieraschi; che in questo settore talune azioni possono essere meglio realizzate a livello comunitario che a livello dei singoli Stati membri;

considerando che è opportuno che la Comunità contribuisca alla realizzazione delle operazioni a favore dell'ambiente delle regioni marittime settentrionali della Comunità, concedendo un sostegno finanziario a talune azioni specifiche;

(1) GU n. C 21 del 29. 1. 1991, pag. 13.

(2) GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 54.

(3) GU n. C 151 del 22. 7. 1991, pag. 5.

(4) GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

considerando che per l'attuazione di quest'azione fino al 31 dicembre 1992 è stimato necessario un importo di 16,5 milioni di ecu;

considerando che è opportuno istituire un comitato che assista la Commissione nell'esecuzione del presente regolamento; che a tal fine occorre far ricorso al comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 563/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo ad un'azione comunitaria per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea (MEDSPA) (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È istituita un'azione comunitaria per la protezione dell'ambiente della regione marittima settentrionale della Comunità, in appresso denominata «azione NORSPA».

L'azione NORSPA riguarda le zone costiere, compresi gli estuari e le acque costiere del Mare d'Irlanda, del Mare del Nord, della Manica, del Mar Baltico e della parte Nord-Est dell'Oceano Atlantico situata a nord del Tago, nonché le isole Azzorre, Madeira e le Canarie, in appresso denominate «regione interessata».

*Articolo 2*

Gli obiettivi perseguiti dall'azione NORSPA sono:

- intensificare gli sforzi per la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente e per rendere più efficaci la politica e le azioni comunitarie in materia ambientale nella regione interessata;
- concorrere ad una maggiore integrazione della dimensione ambientale nell'azione comunitaria realizzata nell'ambito delle altre politiche comunitarie;
- aumentare la cooperazione e il coordinamento in materia di protezione dell'ambiente nella regione interessata, integrando l'azione comunitaria alle operazioni svolte a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- promuovere l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie pulite o poco inquinanti, il trasferimento di tali tecnologie e lo scambio di esperienze di interesse per l'ambiente delle zone interessate.

(5) GU n. L 63 del 9. 3. 1991, pag. 1.